



R.G. TRIB. FED. 34/2020

(Proc. P.A. 25/2020)

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza su piattaforma *Teams*, come previsto da Ordinanza del Presidente del Tribunale n. 02017 del 12 maggio 2020, così composto:

Avv. Anna Cusimano - Presidente *ff.* Relatore

Avv. Simone Colla - Componente

Avv. Pierfrancesco Viti - Componente

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor Graziano Bonaventura (Tessera FISE n. 12196).

PREMESSO CHE

- la Procura Federale della FISE – acquisita la segnalazione trasmessa dal Presidente del Comitato Regionale FISE Piemonte, Giacomo Borlizzi – con atto di incolpazione depositato in data 11 novembre 2020, all’esito dell’attività istruttoria ha deferito innanzi a questo Tribunale Federale il signor Graziano Bonaventura, contestandogli che *“a causa di diatribe economiche e di gestione con le persone offese proprietarie di due cavalli affidati alla gestione del medesimo, nell’anno 2016 si è disinteressato degli equidi per un lungo periodo lasciandoli privi di cibo e di acqua”*. Comportamento che avrebbe determinato la morte di uno dei due equidi, e lo stato di dimagrimento assoluto dell’altro, sopravvissuto agli eventi. Quanto sopra in violazione dell’art. 1.1 del Regolamento di Giustizia FISE (d’ora innanzi anche, per brevità, R.G.), nella parte in cui statuisce che costituiscono illeciti disciplinari *“i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all’attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati”*; e del *“Regolamento Veterinario, Sezione Tutela e Benessere del Cavallo, 2: Nessuno può abusare di un cavallo nel corso di una manifestazione FISE o in qualsiasi altra occasione. Il termine abuso indica qualsiasi azione od omissione (dolosa o colposa) che causa o può causare dolore o disagio non necessario a un cavallo compreso (fra gli altri): 9. Lasciare un cavallo senza cibo, acqua o esercizi adeguati”*. Comportamento che la Procura ha contestato aggravato *ex art. 8, lett. h)* R.G., per avere il Deferito agito con particolare crudeltà nei confronti dei due cavalli;



- visto l'art. 48 R.G., il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di trattazione per la data del 11 gennaio 2021, da svolgersi secondo le modalità indicate nell'Ordinanza presidenziale 02017 del 12 maggio 2020 (trattazione scritta mediante scambio di note, *ex art. 83, lett. b*) o, in alternativa, nelle ipotesi ivi previste, trattazione da remoto *ex art. 83, lett. f*), disponendone la comunicazione all'Incolpato e alla Procura Federale;
- in vista dell'udienza la Procura Federale ha depositato note di trattazione nelle quali, riportandosi all'atto di deferimento, ha insistito per il riconoscimento della responsabilità disciplinare del signor Bonaventura per i fatti contestati, chiedendo *“considerata la violazione disciplinare, unitamente al concorso delle circostanze aggravanti di cui all'art. 8, lett. a), b), c), f) e h) del Regolamento di Giustizia FISE”*, l'applicazione della *“sanzione disciplinare della sospensione ex art. 6, lett. d), e) ed f) del Regolamento di Giustizia per 2 (due) anni nonché dell'ammenda ai sensi della lett. c) della medesima disposizione pari a 3.500,00 (tremilacinquecento) Euro – ovvero la sanzione disciplinare maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia”*;
- all'udienza del 11 gennaio 2021 il Deferito si è costituito, con il patrocinio degli avvocati Vincenzo Giardino e Edoardo Tognoni, con note di trattazione, nelle quali ha rilevato la collaborazione del Deferito all'accertamento dei fatti, chiedendo l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 9.1 lett. b) R.G. FISE; l'assenza di recidiva da parte dell'Incolpato; l'inserimento risalente dell'Incolpato nel sistema federale, essendo *“il Bonaventura, classe 1942, prossimo alla “pensione” per quanto riguarda l'attività equestre fa parte da sempre dell'ambiente, istruttore federale di I livello già dall'anno 1990, e mai (..) destinatario di atti di incolpazione da parte della Procura Federale”*. Proseguendo poi ad una sintetica ricostruzione dei fatti relativi allo spostamento dei cavalli nel *paddock* e rilevando come la morte del cavallo *Halo* fosse stata conseguenza di una colica, ha concluso chiedendo l'assoluzione del Deferito dalle accuse mossegli, *“ovvero riconoscere ed applicare la circostanza attenuante prevista dall'art. 9.1, lett. b) R.G. FISE, per “essersi, prima del giudizio, adoperato spontaneamente ed efficacemente”, oltre alla circostanza per la quale il Bonaventura risulta incensurato”*.
- Esaminati gli atti, il Tribunale Federale, non essendo pervenuta alcuna istanza di trattazione dell'udienza da remoto, e non ritenendo la necessità di ulteriore istruttoria, ha assegnato alle Parti termine sino al 18 gennaio 2021 per conclusioni e al 21 gennaio 2021 per repliche.
- Le Parti hanno depositato conclusionali e repliche nei termini.



RILEVATO CHE

- L'impianto accusatorio sul quale la Procura Federale fonda il deferimento è quello di cui al procedimento penale celebrato, per gli stessi fatti, in danno dell'Incolpato, definito con sentenza n. 167/2020 del Tribunale di Biella, per il reato previsto dall'art. 544 *ter*, commi 1 e 3, c.p. (Maltrattamento di animali), che, "*Visti gli articoli 533, 535, c.p.p.; Riconosciuto l'imputato penalmente responsabile della condotta a lui ascritta*", lo ha condannato "*alla pena finale di 4 mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali*". Con condanna, altresì, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, derivanti dal reato, nei confronti delle parti offese, liquidati in complessivi € 21.000,00 e al rimborso delle spese di giustizia.
- Il Deferito, costituendosi, ha negato gli addebiti limitandosi ad affermare di aver provveduto regolarmente all'alimentazione dei cavalli mediante la somministrazione di fieno. Lasciando le proprie affermazioni sornite di qualsivoglia riscontro probatorio. Ha quindi formulato richiesta di assoluzione o, in subordine, di applicazione dell'attenuante *ex art. 9.1 lett. b)* R.G. FISE.

CONSIDERATO CHE

- Preliminarmente deve affermarsi l'autonomia del presente procedimento rispetto a quello penale, così come l'oggettiva diversità delle norme dell'ordinamento sportivo da quelle che, invece, governano l'imputazione penale. Il che significa che se è vero che il Giudice disciplinare non può ricostruire i fatti posti a fondamento dell'incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale dibattimentale (in considerazione dei maggiori e più sofisticati strumenti che possiede il Giudice penale), è anche vero che egli ha piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell'ottica, indubbiamente più rigorosa, dell'illecito disciplinare, diversa essendo, nella natura e negli effetti, la responsabilità penale da quella disciplinare (il cui disvalore si apprezza esclusivamente nell'ambito in cui è riconosciuta).
- Passando all'esame dell'odierno deferimento, ritiene questo Tribunale che il procedimento debba essere definito sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle Parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une



e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (così Cass. Civ. Sez. III n. 24542/2009; Cass. Civ. Sez. I n. 8767/2011).

- A prescindere dalla rilevanza penale i fatti, così come emersi in sede di istruttoria, appaiono integrare i gravissimi illeciti disciplinari contestati al sig. Graziano Bonaventura.

Con riferimento alla condotta ascritta, non è in discussione che degli equidi si occupava il signor Bonaventura, circostanza che è emersa inconfutabilmente nel giudizio penale, confermata dai testi ivi escussi, anche quelli a discolpa. La circostanza è altresì confermata dal Deferito, il quale afferma che *“provvedeva regolarmente all'alimentazione degli stessi mediante la somministrazione di fieno”*.

Del pari dimostrato in punto di fatto è che i cavalli hanno subito un gravissimo deperimento organico. Si legge nella sentenza del Tribunale di Biella, con riferimento al quadro probatorio, relativamente al cavallo *Sponge Bob*: *“Dagli esami medici effettuati sul cavallo sopravvissuto è emerso che il medesimo non aveva malattie di sorta che potessero giustificare lo stato di deperimento e le condizioni generali”*; *“L'altro cavallo è stato visto pochi giorni dopo (...) è stato riscontrato un calo di peso cronico molto, molto marcato, cioè il cavallo praticamente era in condizioni di dimagrimento assoluto, è stato visitato e fatti gli esami del sangue e tutti gli accertamenti era privo di patologie che potessero giustificare questa situazione”*. Le dette circostanze sono state confermate, in punto di fatto, dalla completa ripresa del cavallo quando, trasferito in altra struttura, è stato regolarmente alimentato e idratato.

Con riferimento al cavallo *Halo* si legge nella sentenza del Tribunale Penale: *“il cavallo nitriva disperatamente, tentava di alzarsi più e più volte e non vi riusciva cadendo al suolo (...). Il cavallo si presentava molto magro e molto deperito, non avendo neppure più la forza di alzarsi”*. Poco rileva, a riguardo, la Difesa del Deferito, laddove sostiene che *“la tragica sorte che ha coinvolto il cavallo “Halo” è (...) conseguenza di una violenta colica a fronte della quale il veterinario intervenuto non ha potuto far altro che somministrare all'animale un'eutanasia in anestesia generale”*. Emerge, infatti, dalle dichiarazioni rese dal veterinario che ha praticato l'eutanasia, che la stessa è stata necessitata dalle condizioni di deperimento dell'equide, non più recuperabili. Si legge in sentenza che il veterinario ha riferito di aver trovato il cavallo *“in gravissime condizioni affetto da una colica in atto da ore e lasciato senza alcuna assistenza, le sue condizioni non erano più recuperabili pertanto ho dovuto procedere a un'eutanasia a scopo umanitario perché la problematica non era risolvibile”*.



L'eutanasia, pertanto, è stata determinata non dalla colica, bensì dalla situazione generale di deperimento dell'equide che, quand'anche la colica si fosse risolta, non gli avrebbe consentito un recupero. Si legge a riguardo nella pronuncia del Tribunale Penale: *“Il cavallo era per terra non era in grado di alzarsi in uno stato di denutrizione, comunque, molto, ma molto deperito e in più aveva una colica per una torsione del colon, per evitare sofferenze inutili a un paziente che non avrebbe recuperato è stata effettuata l'eutanasia”*.

- La normativa violata dal comportamento del Deferito e, in particolare, il Regolamento Veterinario - Sezione Tutela e Benessere del Cavallo, mira alla piena tutela del benessere dell'equide di fronte a ogni azione od omissione che produca disagio, danni, lesioni fisiche o, peggio, la morte dell'animale, come nel caso del cavallo *Halo*.

Questo Tribunale, nella doverosa ricerca della corretta interpretazione delle norme in questione, ritiene che la qualità professionale dell'Incolpato sia direttamente proporzionale all'obbligo e alla responsabilità che su di esso incombe di precauzione, attenzione, cura e immediata azione nei confronti dei cavalli allo stesso affidati.

Non può esservi, in altri termini, che un aggravamento di tale dovere di attenzione verso il benessere del cavallo per colui che, come il Deferito, abbia grande conoscenza ed esperienza di sport equestri e svolga per ragioni professionali continuamente attività insieme ai cavalli.

E rileva, in tale accertamento di responsabilità, il complesso delle azioni e delle omissioni riferibili alla persona incolpata, al fine di trarne una valutazione sulla conformità di esse ai doveri che la FISE ha chiaramente posto a carico dei Tesserati.

- Nell'ambito della valutazione delle circostanze emerge la assoluta mancanza di risipiscenza da parte del Deferito, che ha visto – trovandosi il *paddock* “*adiacente all'abitazione del Bonaventura*”, come emerge dalla sentenza penale – giorno dopo giorno i cavalli deperire senza intervenire e senza mostrare sentimenti di doverosa solidarietà nei loro confronti; la mancanza di pietà anche di fronte al cavallo *Halo* agonizzante, poi deceduto, per il quale si è rifiutato di fornire alla proprietaria financo un telo per coprirlo. Condotte che palesano la crudeltà del comportamento del Deferito, contestata, quale circostanza aggravante, dalla Procura Federale.

Al contrario, non possono trovare accoglimento in questa sede le ulteriori circostanze aggravanti contestate al Deferito e, in particolare, quelle di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, ed *f)* dell'art. 8.1 R.G., in quanto contestate per la prima volta solo in sede di udienza.



Non appare, invece, sussistente la circostanza attenuante *ex art. 9.1, lett b) R.G.*, invocata dal Deferito, che testualmente recita: *“La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emergono a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze: (...) b) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione”*. L'aver fornito alla Procura Federale copia della sentenza intervenuta nel procedimento penale può essere considerata collaborazione fattiva ai sensi dell'art. 15 R.G., ma non può in alcun modo integrare la circostanza attenuante invocata, atteso che, nella fattispecie in esame, nessun comportamento è stato posto in essere dal Deferito al fine di *“elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose”* del proprio operato, né, tantomeno, questi ha provveduto a riparare il danno (uno dei quali, la morte dell'equide, decisamente irreparabile tra l'altro). Il cavallo sopravvissuto, infatti, si è ripreso perché portato in altra struttura.

- Questo Tribunale, alla luce della già richiamata autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto a quello penale, autonomia che si fonda sia sull'oggettiva diversità delle norme applicabili che sulla diversità dei principi tutelati – la severità ed effettività delle disposizioni disciplinari servono le ragioni istituzionali dell'Ente e, perciò stesso, si sottraggono ad un qualsiasi controllo di congruità che non sia quello derivante dalla violazione di principi costituzionalmente rilevanti – ritiene, in considerazione della gravità dell'illecito commesso, anche rispetto alle conseguenze dello stesso per l'equide *Halo*, che si risolva in una gravissima lesione dei principi ispiratori dell'ordinamento sportivo. Ordinamento sportivo che fa dei doveri di lealtà, correttezza e probità un baluardo insuperabile, in uno con il principio cardine dell'equitazione come sport olimpico, secondo cui il Cavallo è “Atleta” tanto quanto il Cavaliere, e il benessere animale va garantito non solo perché prescritto dalle norme, ma quale principio etico dello sport equestre. Principi irrimediabilmente violati dal comportamento del Deferito, tanto più che lo stesso riveste nell'ambito della Federazione la carica di Istruttore Federale, con tutte le evidenti conseguenze in termini di fiducia, anche nei confronti della Federazione, che ne derivano.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti l'art. 1.1, l'art. 8.1 lett *b)*, l'art. 9.1 lett. *b)*, e l'art. 15 del Regolamento di Giustizia FISE, e visto l'art. 2, *sub* 9. del Regolamento Veterinario - Sezione Tutela e Benessere del Cavallo, considerata – ai fini dosimetrici dell'applicazione della sanzione ritenuta



proporzionata alla gravità degli illeciti commessi – l'insussistenza della circostanza attenuante *ex art.* 9.1 lett. *b)*, e la sussistenza della circostanza aggravante *ex art.* 8.1 lett. *b)*, ritiene il comportamento ascritto meritevole della massima sanzione della radiazione.

Tuttavia, l'aver l'Incolpato spontaneamente fornito alla Procura Federale la sentenza penale che, riportando una puntuale e provata ricostruzione degli eventi ha significativamente ridotto i tempi di definizione del giudizio innanzi a questo Tribunale Federale, riduzione rilevante anche in considerazione dell'età dell'Incolpato; e l'assenza, nel corso del lungo periodo di tesseramento alla FISE, di precedenti violazioni disciplinari da parte del Deferito, costituiscono circostanze che questo Collegio ritiene di valorizzare, anche in ossequio all'art. 15 R.G. e, pertanto

APPLICA

al signor Graziano Bonaventura, come in epigrafe identificato, la sanzione: della sospensione dall'autorizzazione a montare, *ex art.* 6.1, lettera *f)* R.G. e da ogni carica e incarico sociale e federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara *ex art.* 6.1, lettera *e)* R.G. per 10 (dieci) anni, con conseguente inibizione dall'esercizio della relativa attività, ai sensi dell'art. 6.3 R.G.; e dell'ammenda, *ex art.* 6.1, lettera *c)* di € 5.000,00 (cinquemila/00).

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Così deciso il giorno 25 gennaio 2021

PRESIDENTE *ff.* **RELATORE:** *f.to* Avv. Anna Cusimano

COMPONENTE: *f.to* Avv. Simone Colla



Federazione Italiana Sport Equestri

COMPONENTE: *f.to* Avv. Pierfrancesco Viti